 

**Allegato 3**

**(Informazione antimafia)**

**Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 67 e dall’art. 91 comma 4 del D.Lgs 06-09.2011 n. 159.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Art. 85 del D.Lgs 159/2011** | |
| **Impresa individuale** | 1. Titolare dell’impresa. 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| **Associazioni** | 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| **Società di capitali o cooperative** | 1. Legali rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 5. socio di maggioranza (nelle società con numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/20021; 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| **Società semplice e in nome collettivo** | 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3 |
| **Società in accomandita semplice** | 1. Soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3 |
| **Società estere con sede secondaria in Italia** | 1. Coloro che rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3 |
| **Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia** | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri), rappresentanza o direzione d’impresa |
| **Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)** | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| **Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna** | 1. Legali rappresentante 2. Componenti organo amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)\*\* 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*\* 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 percento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5 |
| **Consorzio ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico** | 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)\*\* 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione)\*\* 5. membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*\* 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| **Raggruppamenti temporanei di imprese** | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)\*\* 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3 |
| **Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici** | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

\*\*\* **Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

**Concetto di “familiari conviventi”**

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “**chiunque conviva**” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.L.gs 159/2011, **purché maggiorenne.**

**Con circolare n. 11001/119/20(8) dell’11/07/2013 il Ministero dell’Interno ha precisato che per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile, in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.**

**Concetto di “socio di maggioranza”**

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativadelle quote o azioni della società interessata”.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non   richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.